



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0011876/P**

Prot. SETSG 2015.0000935/P

Del 15/09/2015 16 07 16

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81

N A P O L I

Al Presidente della VI e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Misure dirette ed indirette, di sostegno al reddito e di attivazione sociale” (Reg. Gen. n. 55)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Gianluca Daniele, Rosa D’Amelio, Nicola Marrazzo.

Depositata in data 14 settembre 2015

---

---

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

15 SET 2015

**II PRESIDENTE**

RDA



Consiglio Regionale della Campania

14/9/2015  
SILVA CIMINO

Consiglio Regionale della Campania

Alla Presidenza del Consiglio

**Prot. Gen. 2015.0011174/A**

Del 14/09/2015 10:37:43

Da CR A SERASS

SEDE

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto "*misure, dirette e indirette, di sostegno al reddito e di attivazione sociale*"

Con ogni cordialità.

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 55

Gianluca DANIELE

Napoli, 10/09/2015

11/09/15  
11/09/15  
Amabile



Consiglio Regionale della Campania

**PROPOSTA DI LEGGE:**

*"Misure, dirette e indirette, di sostegno al reddito e di attivazione sociale"*

*Ad iniziativa dei consiglieri:*

**Gianluca**

**DANIELE**

**Rosa**

**D'AMELIO**

**Nicola**

**MARRAZZO**

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 55



Consiglio Regionale della Campania

## Relazione

Povertà, disagio, emarginazione, bassa scolarità, illegalità diffusa non possono essere una condanna definitiva per la Campania.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di istituire il reddito minimo di cittadinanza, inteso come strumento d'inclusione sociale e di lotta alla povertà per i cittadini oggi più esposti agli effetti della crisi economico - finanziaria in corso ormai da anni. La crisi ha acuito la già precaria condizione di decine di migliaia di famiglie campane. Sempre più sono quelle sotto la soglia di povertà, sempre meno quelle capaci di far fronte alle spese insopprimibili. La Regione non può abbandonare i più deboli: i poveri, gli anziani non autosufficienti, i disabili, ma anche i giovani e le donne, che hanno bisogno di un sostegno per trovare uno spazio di cittadinanza. Per questi motivi riteniamo indispensabile introdurre il reddito di cittadinanza (o, più propriamente, un reddito minimo garantito) per le fasce sociali più deboli, che non possono essere abbandonate a loro stesse. Ci sono persone, come quelle che sono uscite dal ciclo produttivo e hanno tra i 55 e i 65 anni, ad esempio, che non possono andare in pensione ma – come dimostrano i dati Istat – hanno solo 10 possibilità su 100 di rioccuparsi. A queste va garantito un reddito. Così come alle famiglie più povere, soprattutto se numerose e in presenza di minori o disabili (per i quali va anche rafforzata la rete di assistenza).

L'introduzione del sostegno al reddito è coerente con l'affermazione dei principi sanciti dalla Carta costituzionale e dei diritti fondamentali dell'Unione europea circa il diritto di ciascun essere umano ad un'esistenza libera ed incondizionata, svincolata da ogni forma di costrizione o di necessità.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno previsto nei loro rispettivi sistemi di protezione sociale un reddito base come fondamento del sistema stesso d'integrazione e contrasto alla povertà.

Con la presente proposta di legge vogliamo adeguare la nostra Regione agli standard europei, sperando di fare da apripista per le altre regioni e per l'intero Paese. Si mira, inoltre, a legare il diritto individuale al reddito, attraverso il quale ridefinire il sistema di welfare esistente, a percorsi di politiche attive del lavoro, evitando così di relegare, tale fondamentale strumento, esclusivamente all'assistenzialismo.

Quella del reddito di cittadinanza è quindi una proposta che unisce i diritti alle opportunità, la libertà all'uguaglianza, all'interno di un nuovo sistema di welfare declinato intorno ai concetti chiave di cittadinanza e dinamicità sociale. Punto della nostra proposta è, infatti, il reinserimento sociale attraverso la formazione continua, l'attivazione di percorsi sociali, la valorizzazione delle professionalità.





Consiglio Regionale della Campania

## Relazione finanziaria

Al fine di dare attuazione alla presente legge, per il corrente esercizio finanziario, si utilizzano le risorse disponibili nel bilancio regionale e specificatamente nei Titoli, Programmi e Missioni afferenti le misure delle Politiche Sociali, dei servizi socio-sanitari, delle politiche circa il contenimento della dispersione scolastica, nonché le risorse del Piano Operativo Regionale (POR) per le misure concernenti il lavoro.

La dotazione finanziaria occorrente sarà individuata dalla Giunta regionale verificato il monitoraggio effettuato dai comuni.

Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse appositamente appostate nel bilancio regionale.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 1  
(Principi)

1. La Regione Campania riconosce e garantisce l'esistenza libera e dignitosa dell'uomo come diritto inviolabile, ponendo in capo all'ordinamento regionale il dovere di rimuovere qualsiasi elemento impeditivo.
2. Nel pieno rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione Italiana, con la presente legge si intendono promuovere misure, dirette ed indirette, di sostegno al reddito e di inclusione sociale, per assicurare un sostegno economico alle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e che si impegnano in percorsi di attivazione sociale.
3. La Regione Campania sostiene azioni di contrasto alla povertà, dirette alla valorizzazione delle competenze dei singoli e finalizzate all'incremento dei livelli di occupazione tra coloro che versano in uno stato di esclusione dal mondo del lavoro.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 2  
(Finalità)**

1. Le misure, dirette e indirette, di sostegno al reddito e di attivazione sociale consistono in un'integrazione economica al reddito del nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente -ISEE), i cui componenti siano residenti in un comune della Regione da almeno diciotto mesi.
2. Le misure di cui al comma 1 non si configurano quali politiche passive per il lavoro, quindi non sono assoggettate a regimi fiscali, né hanno carattere assicurativo per il lavoratore che ha perso l'occupazione.
3. Le misure indicate al comma 1 sono attuate dai comuni campani, in collaborazione con i Dipartimenti dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche giovanili della Regione Campania.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 3**  
**(Beneficiari)**

1. Possono accedere alle misure indicate dall'articolo 2, comma 1, i cittadini residenti in Regione Campania aventi i sotto elencati requisiti:

- a) inoccupati;
- b) disoccupati;
- c) lavoratori precari;
- d) ex detenuti;
- e) genitori divorziati;
- f) ragazze madri – ragazzi padri (famiglie mono-genitoriali).

I soggetti individuati dalle lettere d), e) e f) sono considerate categorie speciali a cui spetta priorità nelle graduatorie.

2. I soggetti beneficiari possono accedere alle azioni di sostegno al reddito nella misura di un solo componente per nucleo familiare.

3. Condizione fondamentale per l'accesso a tale sostegno è la stipulazione del "contratto sociale" tra richiedente e Comune, in virtù del quale l'ente locale si impegna a svolgere percorsi di avvicinamento all'occupazione e il cittadino sottoscrive una dichiarazione di impegno alla partecipazione a tali percorsi, nonché ad espletare attività utili alla collettività in nome e per conto della Regione.







Consiglio Regionale della Campania

**Art. 4**  
**(Limitazioni, esclusioni dai benefici)**

1. Ai soggetti beneficiari è precluso l'accesso alle misure, dirette e indirette, di sostegno al reddito e di attivazione sociale nel medesimo periodo di fruizione di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale. Essi altresì sono esclusi dalle misure di cui all'articolo 2 al verificarsi dei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione del contratto sociale;
- b) violazione del contratto sociale;
- c) rinuncia volontaria;
- d) rifiuto a partecipare a percorsi di avvicinamento all'occupazione ed al rifiuto nell'assolvere le attività utili alla collettività individuate dai Comuni;
- e) mancata comunicazione al comune di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;
- f) mancata frequenza dei corsi scolastici obbligatori da parte dei minori appartenenti a nucleo familiare del beneficiario
- g) dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi nell'atto della presentazione della richiesta.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 5  
(Definizioni)

1. Con l'espressione "misure dirette" si intendono i contributi monetari mensili erogati ai beneficiari in misura proporzionale ai distinti scaglioni ricavati dagli indicatori economici relativi al nucleo familiare, tenuto conto dei minori di età e dei figli a carico. Il contributo mensile minimo è pari a cinquecento euro.
2. Con l'espressione "misure indirette" si intendono:
  - a) agevolazioni per l'uso dei trasporti pubblici regionali;
  - b) sostegno agli studenti durante la carriera scolastica e universitaria;
  - c) accesso gratuito ai servizi sociali comunali;
  - d) agevolazioni sanitarie.





Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Monitoraggio, valutazione e verifiche)

1. I Dipartimenti per l'istruzione, la formazione, il lavoro, le politiche sociali e politiche giovanili della Giunta regionale effettuano il monitoraggio periodico sulla base delle relazioni semestrali inviate dai comuni e verifiche a campione circa l'attuazione degli interventi posti in essere. Tali attività sono disciplinate da protocolli di intesa sottoscritti tra gli enti locali e la Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle Commissioni consiliari permanenti competenti, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio e delle verifiche, può impartire ulteriori direttive ai comuni finalizzate al perfezionamento delle attività poste in essere e delle misure introdotte dalla presente legge.
3. Le Commissioni consiliari permanenti competenti in seduta congiunta eleggono nel loro seno un Osservatorio composto da sette componenti, di cui uno con funzione di presidente, avente funzione di controllo e valutazione circa la gestione, i risultati e gli effetti della presente legge.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 7**  
**(Regolamento di attuazione)**

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni consiliari permanenti competenti in materia, approva il regolamento di attuazione che definisce:

- a) gli scaglioni proporzionali ai valori ISE e ISEE per calcolare l'entità del sostegno monetario mensile;
- b) gli aventi diritto in relazione alla programmazione economica pluriennale;
- c) altre ed eventuali misure indirette;
- d) le modalità attuative del monitoraggio periodico e finale dell'erogazione.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 8**  
**(Norma Finanziaria)**

1. All'attuazione della presente legge, per il corrente esercizio finanziario, si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio regionale e specificatamente nei Titoli, Programmi e Missioni afferenti le misure delle Politiche Sociali, dei servizi socio-sanitari, delle politiche circa il contenimento della dispersione scolastica, nonché le risorse del Piano Operativo Regionale (POR) per le misure concernenti il lavoro.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse appositamente appostate nel bilancio regionale.





Consiglio Regionale della Campania

**Art. 9**  
**(Entrata in vigore)**

**1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.**